

ACQUATIC CLUB TICINO

STATUTO

Capitolo primo: **GENERALITA'**

- Art. 1. In data 31 marzo 1989 é stata costituita l'associazione denominata Savoy Acquatic Club, Gruppo Sportivo, con sede a Paradiso. In data 28 aprile 1997 la ragione sociale é stata modificata in Acquatic Club Ticino con sede sociale a Paradiso ed attività in particolare in tutto il Canton Ticino, nonché altrove in tutto il mondo a seconda delle circostanze.
- Art. 2. L'associazione é apolitica, aconfessionale ed é retta secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).
- Art. 3. I membri dell' associazione sono responsabili per il conseguimento del fine sociale e per far fronte ai debiti limitatamente alle quote sociali di base e integrative.
La quota sociale annuale di base dei soci attivi é fissata in Frs 20.--.
La quota sociale annuale di base dei soci allievi é fissata in Frs 185.--. Una parte della quota sociale di base é riversata alla FSN secondo i criteri decisi dalla competente Assemblea dei Delegati delle associazioni che ne fanno parte e applicabili ad ogni membro ACT.
Le quote sociali integrative vengono fissate annualmente dall'assemblea e pubblicate annualmente come allegato ai presenti statuti.
Il regolamento interno definisce i dettagli.
Il comitato -nel regolamento interno- può prevedere una rateizzazione delle medesime.
- Art. 4. L'associazione non ha scopo di lucro, e gli eventuali utili vengono reinvestiti per migliorare il conseguimento degli scopi sociali.

Capitolo secondo: **SCOPO**

- Art. 5. L'associazione ha per scopo di promuovere **la pratica delle discipline sportive FSN del nuoto ed inoltre il Nuoto per Tutti ed il Salvataggio**, secondo quanto previsto dalle direttive della FSN, nonché di praticare e promuovere attività legate al puro relax o alla formazione o istruzione di allievi e monitori in relazione a sport o pratiche aventi l'acqua come elemento mediale, quali p.es. fitness acquatico, acquagym, o le nuove terapie acquatiche come p.es. watsu, eccetera.
Essa si occupa inoltre della realizzazione e/o gestione di impianti sportivi, in particolar modo di quelli collegati alle attività acquatiche.
L'associazione é affiliata alla Federazione Svizzera di Nuoto (FSN).
Il comitato può inoltre decidere l'affiliazione ad altre organizzazioni o istituzioni.
Queste affiliazioni devono poi essere ratificate in occasione della prossima assemblea dei soci. Esse possono essere revocate ad ogni momento su proposta del comitato da parte dell'assemblea dei soci.

Capitolo terzo: **SOCI**

- Art. 6. Sono ammessi quali soci tutte le persone che praticano gli sport acquatici, secondo i criteri FSN, od un attività collaterale come da art. 5, inclusi dirigenti, allenatori e monitori.
La qualità di **socio allievo** la si richiede e acquisisce pure direttamente iscrivendosi e partecipando alle attività della associazione, secondo la prassi stabilita dal comitato.

L'ammissione alla presente associazione comporta pure l'ammissione automatica in qualità di socio della Federazione Svizzera di Nuoto secondo i criteri di quest'ultima in auge al momento dell'iscrizione all'ACT.

Il Comitato –tramite il regolamento interno- stabilisce pure le diverse categorie di soci. Tutti i soci riconosciuti ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto e di eleggibilità negli organi dell'associazione a partire dai 18 anni compiuti.

Capitolo quarto: **ORGANIZZAZIONE**

- Art. 7 Gli organi dell'associazione sono:
- a) l'assemblea generale dei soci
 - b) il comitato
 - c) l'ufficio di revisione

A. ASSEMBLEA (AGS)

- Art. 8 L'assemblea é l'organo supremo e sovrano dell'associazione dove tutti i soci **riconosciuti** e in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di intervenire, formulare proposte, elaborare postulati e richiederne l'approvazione, nei modi e nei tempi previsti nel presente statuto.
Essa é diretta dal presidente dell'ACT in carica.
Ogni votazione avviene per alzata di mano e a maggioranza semplice, o secondo quanto previsto dall'art. 66 cpv 2 del CCS in caso di procedura di annuenza scritta.

- Art. 9 Il comitato convocherà ogni anno, con preavviso di 14 (quattordici) giorni l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci che provvederà a deliberare **a maggioranza semplice** sulle questioni che la legge dispone di sua competenza.
Modifiche dello statuto necessitano la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.
Di regola la convocazione avviene mediante affissione all'albo sociale. Il Comitato può decidere altra procedura.
Proposte dei soci devono pervenire al Comitato all'attenzione dell'AGS almeno 7 giorni prima dell'assemblea.
L'AGS o l'ASS hanno diritto di deliberare solo su oggetti figuranti all'ordine del giorno. Eventuali possono essere trattati solo a livello consultivo.

- Art. 10 Ogni socio che ha raggiunto l'età di diciotto anni compiuti, in regola con il pagamento delle tasse sociali, ha diritto di voto in Assemblea e di essere eletto negli organi della Società.

- Art. 11 Un'assemblea straordinaria dei soci (**ASS**) può essere convocata, previa richiesta scritta al Comitato, da almeno 1/5 (un quinto) dei soci o dal Comitato direttamente secondo le necessità.

B. COMITATO

- Art. 12 L'associazione é retta da un Comitato composto dal presidente e da almeno altri 2 membri ed esercita le mansioni previste dalla legge.
Esso é eletto per una durata di 4 anni.

C. UFFICIO REVISIONE

- Art. 13 L'ufficio di revisione é composto da un membro eletto ogni due anni, ed ha i compiti previsti dalla legge.

Capitolo quinto: **DIVERSI**

- Art. 14 Il comitato stabilisce un codice etico di riferimento nell'attività dei vari attori sociali, sulla base delle direttive di Swiss Olympic.
- Art. 15 Un socio che a causa della sua condotta si sia reso indegno di appartenere all'Associazione potrà essere espulso dall'Assemblea dei soci, su proposta del comitato. Il comitato può sospenderlo provvisoriamente da ogni attività.
- Art. 15 La Società risponde solo con il patrimonio proprio, ed i singoli soci per l'ammontare delle quote sociali annuali fissata dall'Assemblea e prevista all'art.5 dei presenti statuti. L'esercizio annuale coincide con l'anno solare.
- Art. 16 Le dimissioni dalla Società avvengono mediante lettera indirizzata alla medesima con scadenza al 31.12. dell'anno in corso e con preavviso di almeno 1 mese. Esse sono valide solo se il socio è in regola con il pagamento delle quote sociali. La qualità di socio va pure persa in caso di mancato rinnovo della partecipazione alle attività dell'associazione, sempre che le quote relative siano state pagate, e secondo la procedura stabilita dal comitato.
- Art. 17 Il socio moroso in ritardo nel pagamento delle quote sociali, può essere radiato d'ufficio dall'associazione, dopo un richiamo infruttuoso delle medesime. Il comitato stabilisce la procedura nel regolamento interno.
- Art. 18 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso da un'Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.
In tal caso il patrimonio sociale, dopo aver tacitato eventuali creditori, verrà consegnato al Comune e dovrà servire a creare le basi di un nuovo ente che abbia il nuoto come scopo principale.

Il presente statuto è stato riveduto ed approvato dall'ASS il 5.01.2002.

Il presidente: Gianni De Stefani

La segretaria: Loretta Caneva